

REGOLAMENTO INTERNO

a) Sanzioni a carico dei soci;

In caso di mancato pagamento delle quote associative deliberate dall'assemblea, viene dato mandato al consiglio di amministrazione, di intraprendere tutte le iniziative ritenute necessarie, al fine del recupero delle somme dovute, prevedendo eventuali sanzioni amministrative e/o pecuniarie nei confronti del socio inadempiente.

b) Elezioni e organizzazione delle assemblee elettive, per quanto non disciplinato dal presente statuto.

ASSEMBLEE

Art. 1 - L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggersi nell'albo istituito presso la sede sociale del consorzio e da comunicarsi a mezzo lettera a tutti i soci almeno 10 giorni prima delle rispettive adunanze.

Qualora il numero dei soci fosse superiore a 1000, l'Assemblea generale può essere preceduta dalle Assemblee parziali, ed è costituita dai delegati in esse eletti, mentre per quanto riguarda le maggioranze previste per la validità delle sedute e delle deliberazioni, si intendono riferite ai delegati eletti o presenti.

Art. 2 - L'avviso di convocazione delle Assemblee, deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora e dell'ordine del giorno.

Nello stesso avviso dovrà essere riportata la data e l'ora per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere prevista prima di 24 ore sia per le assemblee Generali sia Ordinaria che Straordinaria.

Nel caso si dovessero convocare le Assemblee parziali per la nomina dei delegati, lo stesso Avviso deve contenere gli stessi argomenti che saranno discussi dall'Assemblea Generale, quindi il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione, che può essere tenuta almeno dopo un'ora dalla prima.

Alle Assemblee parziali hanno diritto di partecipare tutti i soci residenti nei soli comuni di competenza delle Assemblee parziali, mentre quelli residenti fuori regione saranno convocati nell'Assemblea più vicina ad uno dei capoluoghi di provincia.

Le Assemblee parziali sono presiedute dal Presidente o da altro consigliere di sua nomina.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro socio o familiare, mediante delega scritta; un socio non può rappresentare più di 3 soci.

Le persone giuridiche devono essere rappresentate dal proprio presidente o Vicepresidente o da altro socio al quale è stata rilasciata apposita delega.

I soci hanno diritto di presentare proprie liste di candidati a delegati al Presidente del Consorzio, 3 giorni prima della data delle Assemblee Parziali, inviandole alla sede del consorzio sottoscritte da almeno 5 soci.

In assenza di presentazione di almeno una lista, provvederà il presidente, di ogni assemblea, a promuovere liste di candidati dando 20 minuti di tempo per la redazione e sottoscrizione delle stesse.

Ogni 12 voti espressi direttamente o per delega dai soci, eleggono un delegato, i resti superiori a 6 eleggono un altro delegato.

La votazione rimane aperta 1 ora e la chiusura potrà essere prorogata dal Presidente, per consentire a tutti i presenti di poter esprimere il proprio voto.

Ogni socio dovrà infine esibire un proprio documento di riconoscimento al Presidente.

Ogni reclamo dovrà essere presentato al presidente che delibera seduta stante sentiti gli scrutatori.

Art. 3 – Per l'elezione a componenti il consiglio di amministrazione e collegio sindacale, possono essere presentate delle liste sottoscritte da almeno 20 soci aventi diritto al voto e contenenti la dichiarazione di accettazione di carica da parte dei candidati.

Le suddette liste debbono anch'esse essere presentate non più tardi di 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea generale in prima convocazione.

In caso di mancata presentazione di liste da parte dei soci, sarà cura del presidente dell'Assemblea promuovere la compilazione, seduta stante, di una o più liste da porre in votazione.

Art. 4 – Le liste dei candidati debbono indicare nome e cognome e domicilio di ciascun candidato a componente del Consiglio di Amministrazione o Membro del Collegio Sindacale.

La composizione della lista e relativo numero di candidati deve rispettare la seguente regola:

- n° 1 consiglieri per ogni provincia: a condizione che la provincia (nella precedente campagna) conti non meno di 50 soci assicurati ed un Valore assicurato complessivo superiore a 1 milione di €uro.
- Premesso che la Regione Marche conta 5 province;
- Premesso che il consiglio di amministrazione può essere composto da un minimo di 9 ad un massimo di 11 consiglieri;
- Premesso che il collegio sindacale è composto da 3 membri effettivi di cui 1 in rappresentanza: del MIPAF ed 1 della Regione Marche 1 di nomina assembleare più 2 supplenti di nomina assembleare;
- Premesso che la lista deve garantire la massima rappresentatività territoriale;
- Il consorzio avrà cura volta per volta di comunicare i valori della campagna al fine della determinazione della composizione corretta degli organi sociali.

Art. 5 - Le liste dei candidati per la nomina del consiglio di amministrazione, dovranno prevedere obbligatoriamente 1 candidato per ogni singola provincia e quindi dal 1° al 5° candidato, mentre dal 6° al 9° o dal 6° all'11° sono a scelta, e cioè :

fac-simile LISTA N° _____

fac-simile LISTA N° _____

- 1) ASCOLI PICENO
- 2) FERMO
- 3) PESARO
- 4) ANCONA
- 5) MACERATA
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)

- 1) PESARO
- 2) ASCOLI PICENO
- 3) FERMO
- 4) MACERATA
- 5) ANCONA
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

Art. 6 – Qualora vengano poste in votazione più liste, i seggi verranno attribuiti nella misura di 2/3 alla lista che riportata il maggior numero di voti ed il restante 1/3 proporzionalmente alle liste che seguono nell'ordine dei voti riportati.

Pertanto alla lista che avrà ricevuto il maggior numero di voti verranno assegnati rispettivamente 6, mentre alla lista seconda classificata verranno assegnati 2 consiglieri per ed alla terza 1 consigliere. Qualora la Lista prima eletta dovesse superare il 60% dei voti complessivi, i seggi attribuiti diventano 7/9 e 8/11 (anziché 6/9 e 7/11) e quindi gli altri verranno assegnati rispettivamente alle altre eventuali liste.

Art. 7 – Il seggio elettorale è presieduto dal presidente del consorzio o da un suo delegato, il quale nominerà un segretario che potrà essere anche non socio, e si farà assistere da due o più scrutatori.

Art. 8 – Il seggio elettorale decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse sorgere in merito alla votazione ed alle relative operazioni.

NORME TRANSITORIE

Art. 9 - Tutto ciò premesso, considerato che le province che possono avere almeno un proprio rappresentante per il primo rinnovo delle cariche per il triennio 2014/2016, sono solamente 3 che superano i limiti minimi previsti e precisamente: Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro, i componenti del consiglio di amministrazione del neo condifesa marche, sarà pari a 9 membri; quando le province diventeranno almeno 4 oppure tutte e 5, automaticamente il numero dei consiglieri, viene elevato ad 11 e di conseguenza verrà in seno allo stesso eletta la Giunta esecutiva.

Pertanto le liste dei candidati a consiglio di amministrazione dovranno rispettare la regola del candidato per ogni singola provincia obbligatoriamente sino al 3° componente e dal 4° al 9° sono a scelta, e cioè:

LISTA N°	LISTA N°
1) ASCOLI PICENO	1) PESARO
2) FERMO	2) ASCOLI PICENO
3) PESARO	3) FERMO
4)	4)
5)	5)
6)	6)
7)	7)
8)	8)
9)	9)

IL SOCIO

Art. 10 – Il socio annualmente nel rispetto delle norme vigenti, determina il quantitativo dei prodotti da assicurare, mediante apposita denuncia di produzione su modelli forniti dal consorzio, oppure recandosi presso una delle agenzie di assicurazione convenzionate al consorzio con apposito contratto.

Con la sottoscrizione della polizza o denuncia di produzione, il socio assume l'obbligo di versare il contributo associativo stabilito dall'assemblea, nei termini e nei modi previsti dallo Statuto Sociale e delle disposizioni che regolano la materia.

Art. 11 – Qualora i contributi deliberati dall'Assemblea a favore della gestione separata e quelli provenienti dallo stato, regione ed altri enti pubblici e privati, non risultassero sufficienti a coprire

tutte le spese relative alle forme di difesa e di intervento deliberate dall'assemblea, potranno essere usate eventuali riserve e in mancanza di esse, verranno ripartite fra i soci proporzionalmente al valore dei prodotti assicurati.

Se viceversa dovessero risultare superiori, la maggior somma non potrà essere destinata a scopi diversi da quelli indicati dalla L. 102 e s. m.

Art. 12 – I terzi non possono far valere alcun diritto sulle dotazioni finanziarie del Consorzio

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Art. 13 _ I produttori agricoli ai sensi dell'Art. 2135 del C.C. aspiranti soci, debbono farne esplicita richiesta mediante compilazione dell'apposito modulo di ammissione a socio riportando tutte le informazioni richieste e precisamente:

- nome e cognome del socio oppure denominazione in caso di persone giuridiche;
- CUA e N° REA
- titolo di possesso
- residenza e recapiti telefonici ed informatici;
- CUA
- coltivazioni e relativa ubicazione.

c) Organizzazione e gestione delle attività istituzionali.

Il consorzio esercita essenzialmente l'attività di difesa passiva contro le avversità atmosferiche in base a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di rischi agricoli agevolati.

La più importante attività è quella di raccogliere le migliori offerte del mercato assicurativo tra le compagnie abilitate ad operare sul territorio nazionale sia in termini di tariffe che di condizioni attraverso la trattativa.

Divulgare le condizioni di polizza mediante l'organizzazione di incontri, comunicati, e quant'altro al fine di avvisare i soci, le agenzie di assicurazioni che hanno siglato l'accordo con il consorzio, broker e tutti gli operatori interessati.

Quindi ricevuti i contratti assicurativi dei vari soci, il consorzio provvede a digitalizzare tutti i dati in essi contenuti per poi procedere all'invio massivo dei dati agli enti preposti, al fine di ottenere gli aiuti previsti.

Provvede quindi al pagamento dei premi, alla emissione degli addebiti ai soci delle quote associative in una o più soluzioni (nel caso di anticipazione del contributo, di loro pertinenza compresi i ricarichi per le spese di gestione in base a quanto deliberato dall'assemblea.

Inoltre fornisce l'assistenza peritale avvalendosi di uno o più collaboratori esterni qualificati ed esperti in materia nominati sempre dall'assemblea dei soci che potranno intervenire nel caso di controversie con l'operato dei periti delle compagnie.